

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 35 del Reg.

Del 19.04.2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE

OGGETTO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - CIG:Z2B1E17497 - DETERMINAZIONI-
---------	---



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE -
UFFICIO PATRIMONIO**

N. 35 del 19.04.2017

N. 116 Del 19.04.2017 Registro Generale

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL
CIMITERO COMUNALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
(ART. 192 D.LGS. 267/2000) - CIG:Z2B1E17497 - DETERMINAZIONI-**

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di aprile nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO:

Che con delibera G.M. n. 23 del 31/01/2017 si è deciso:

- 1) Di approvare gli elaborati tecnici in premessa specificati, redatti in data 26/04/2016, dall'ufficio patrimonio e manutenzione concernenti il servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale;**
- 2) Di dare atto che con successivi atti del responsabile del servizio si procederà all'affidamento del servizio.>>**

- visti:

- le linee guida ANAC n°4, di attuazione del D.Lgs n. 50/2016, per gli affidamenti sottosoglia;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- **dato atto** che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

- **visti:**

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- **considerato**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
 - a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
 - b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;
- **rilevato**, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

- dato atto che:

In termini generali, i Comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

- tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
1- in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

2- in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

3 in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

§ energia elettrica,

§ gas,

§ carburanti rete e carburanti extra-rete,

§ combustibili per riscaldamento,

§ telefonia fissa e telefonia mobile;

Dato atto che:

Il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui ai precedenti punti 1-2-3-4;

- **per tutti** gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro* ”;

- **l’articolo 1**, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]* ”;

Ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

- **rilevato** nuovamente che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di che trattasi;

- **stabilito** di procedere, appunto, mediante procedura negoziata e non ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante procedura negoziata che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

- **dato atto** che la motivazione per procedere all'affidamento mediante procedura negoziata è la seguente:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune e l'affidatario, ma sulla base di compenso fissato dall'ufficio;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno correlato alla necessità di assicurare la continuità di un servizio a rilevante impatto sociale;

- **rilevato** che il comma 6 dell'articolo 36 non chiarisce quali strumenti attuativi del "mercato elettronico" si possono utilizzare, se gli "strumenti di acquisto", oppure se gli "strumenti di negoziazione". Sotto la soglia dei 40.000 euro appare dunque possibile anche avvalersi della richiesta d'offerta;

-**Ritenuto**, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio della maggiore offerta percentuale in aumento sull'importo di canone a base di gara;

-**Dato atto** che per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di che trattasi si farà ricorso per la individuazione dell'operatore ad apposita manifestazione di interesse da pubblicarsi all' A.P. on- line, sul sito web dell'Ente e sulla piattaforma Asmecommm;

-ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate nell'Avviso esplorativo per manifestazione di interesse;

-Il corrispettivo dei servizi di supporto alla procedura di gara mediante l'uso della piattaforma telematica Asmecommm, la consulenza e assistenza alla procedura gestita dall'Ente, è fissato nella misura dell' 1,5 % sull'importo aggiudicato (fino a euro 2.000.000);

-Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all'aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara e per l'uso dei mezzi informatici utilizzati;

-Il parere ANAC n.53 del 22/04/2015 ha dichiarato la conformità alla normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all'aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara e per l'uso dei mezzi informatici utilizzati.

-**Dato atto che** gli schemi della presente e degli atti ad essa allegati, con comunicazione via E-mail del 05/04/2017, sono stati preventivamente inviati ad Asmel consortile che li ha restituiti revisionati con Mail del 06/04/2017, registrata al protocollo n° 3744 del 07/04/2017 in uno allo schema di istanza di partecipazione;

- Visti altresì:

- lo statuto del Comune;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli relativi alle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale/dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli relativi alle procedure di impegno di spesa;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti .

- Considerato che occorre farsi luogo all'acquisizione del servizio di che trattasi ad elevato impatto sociale;

- Visti per competenza:

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- la deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, come segue:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000,00		€ 500,00

rilevato che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
- in particolare:
 - in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;
 - in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

- **atteso** che, in data 03/04/2017 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è **Z2B1E17497** ;
- **dato atto** dell'avvenuta verifica dell'insussistenza a carico dello scrivente di conflitti di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della LR. 10/91 e smi;
- VISTO** il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 50/2016 del 18/4/16;
- VISTA** la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo N. 267/2000;
- VISTE** le LL.RR. n.12 del 12/7/11 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il DPRS N. 13/2012;
- VISTA** la Determinazione del Sindaco n. 1 del 02/01/2017;
- VISTA** la circolare prot. n. 86313/DRT del 4/5/2016;
- VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;
- VISTO** il comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11/05/2016;
- VISTE** le linee guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
- VISTO** lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di approvare integralmente la premessa;

- 1) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale mediante espletamento di procedura negoziata, secondo le previsioni del D.L.gvo n. 50/2016, in base alla più alta percentuale di offerta in aumento sull'importo posto a base di gara;
- 2) Che per l'individuazione dell'operatore cui affidare il servizio si procederà all'espletamento di procedura negoziata nei termini stabiliti nell'apposito avviso di manifestazione di interesse da pubblicarsi all' A.P. on – line, sul sito Web dell'Ente e sulla piattaforma Asmecommm;
- 3) Di approvare per lo scopo, lo schema di avviso per la preventiva acquisizione di manifestazioni di interesse all'affidamento diretto dell'incarico e schema richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse;
- 4) Di dare atto che gli schemi della presente e degli atti ad essa allegati, con comunicazione via E-mail del 05/04/2017, sono stati preventivamente inviati ad Asmel consortile che li ha restituiti revisionati con Mail del 06/04/2017, registrata al protocollo n° 3744 del 07/04/2017;
- 5) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo, ivi compresa l'approvazione dello schema di lettera di invito alla procedura negoziata;
- 6) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato nei termini previsti dal D.Lgvo n. 50/2016;
- 7) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi;
- 8) Di inserire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo, fissato nella misura dell' 1,5 % dell'importo aggiudicato, del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecommm", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.;

- 9) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo, fissato al precedente punto, del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecom", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.;
- 10) Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;
- 11) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. le determine di proposta di aggiudicazione e aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;
- 12) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
- 13) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;
- 14) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti consequenziali.
- 15) Di dare atto, altresì, dell'acquisizione del Codice identificativo gara "CIG **Z2B1E17497**";
- 16) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:
 - > Per 15 gg. consecutivi all'A.P. On line dell'Ente;
 - > Nella sezione apposita del sito istituzionale entro 7 giorno dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso stesso(L.R. 11/2015);
- 17) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria e al signor Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.

Il Funzionario Responsabile dell'Area
Patrimonio e Manutenzione
Attributario di Funzioni Dirigenziali
F.to P.E. Sirna Calogero

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Lì, 19.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GIUSEPPE FAZIO

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 19.04.2017 al 04.05.2017

Dalla Residenza Comunale, lì , 19.04.2017

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to Maria Bonfiglio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE